

Allegato "B" all'atto N. 17.168/4.012= del Rep.

STATUTO

TITOLO I°: COSTITUZIONE–SEDE-DURATA

Art. 1 - Costituzione

E' costituita tra le imprese artigiane una società cooperativa denominata “Confartigianato fidi Pesaro e Urbino società cooperativa”, ed in forma abbreviata, “Confartfidi Pesaro Urbino”.

La Cooperativa, già denominata Cooperativa Artigiana di Garanzia, aderisce alla Confartigianato Imprese Pesaro e Urbino.

Art. 2 - Sede

1. La Cooperativa ha sede legale ed amministrativa nel comune di Pesaro presso l'indirizzo comunicato al Registro delle Imprese. La Cooperativa opera inoltre tramite uffici organizzati dalla Confartigianato Imprese di Pesaro e Urbino ubicati nella provincia di Pesaro e Urbino.

2. Con decisione degli Amministratori potranno essere istituite o soppresse filiali, uffici amministrativi, operativi e di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 3 - Durata

La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2020 che potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II°: OGGETTO SOCIALE – OPERATIVITA'

Art. 4 – Oggetto Sociale

1. La Cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di

lucro e svolge attività di prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

2. In particolare la Cooperativa potrà:

- prestare garanzie collettive volte a favorire il finanziamento a breve, medio – lungo termine dei soci da parte di banche e degli altri soggetti autorizzati ad operare nel settore finanziario, creditizio e della locazione finanziaria e a favorire l’ammodernamento e lo sviluppo delle imprese associate;
- rilasciare garanzie e fidejussioni per conto dei soci a favore di terzi e di Enti in conformità a quanto prevede la normativa vigente in materia;
- stipulare convenzioni con uno o più Enti ed istituzioni creditizie e finanziarie per la concessione di crediti agli operatori richiedenti per i quali essa rilascerà prestazioni di garanzia;
- la Cooperativa potrà inoltre essere depositaria,mandataria o incaricata della gestione di fondi istituiti da Enti pubblici e/o privati per l'utilizzo e la destinazione di risorse e/o benefici alle imprese nel rispetto della normativa vigente;

3. La Cooperativa potrà inoltre, previa iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art.107 del T.U.L.B., svolgere le altre attività previste dal comma 32 dell’art. 13 del D.L. 30.3.2003, n.269. In particolare, ai sensi del 3° comma dell’art.13 dello stesso D.L. n.269 del 2003, possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle

imprese socie;

4. La Cooperativa potrà infine compiere tutti gli atti e le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria connessi o strumentali al perseguimento degli scopi sociali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, assumere interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi ed Enti aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero.

Art. 5 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica

1. La Cooperativa utilizza risorse provenienti in tutto o in parte da prestazioni di servizi eseguite nei confronti delle imprese socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzia volte a favorirne alle migliori condizioni il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario;

2. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

3. La Cooperativa persegue l'interesse generale dei soci; eventuali interessi riferiti a particolari categorie di soci o a singoli soci potranno essere presi in considerazione purché non in contrasto con il suddetto interesse generale;

4. Le prestazioni di garanzia devono essere, di massima e compatibilmente con le forme tecniche del credito assistito, proporzionali al valore della quota versata da ciascun socio; tuttavia, nel deliberarne la concessione, si dovrà tenere conto:

-della situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria dell'impresa richiedente,

nonché delle prospettive in termini di reddito e di flussi finanziari dell'impresa stessa;

-della situazione patrimoniale extra – aziendale, del titolare dell'impresa richiedente;

-della durata e natura dei crediti richiesti e delle garanzie che il socio offre, direttamente o tramite terzi fidejussori;

-dell'esposizione complessiva della Cooperativa per garanzie già prestate e delle richieste in corso di istruzione.

5. Ciascun socio ha diritto a richiedere le prestazioni sociali purché non sia in mora con i versamenti dovuti e sia in regola con gli altri adempimenti e gli obblighi statutari e regolamentari previsti.

6. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun socio, all'atto in cui chiede alla Cooperativa una prestazione di assistenza o di garanzia, versi un diritto fisso di segreteria a copertura delle spese necessarie. Inoltre il socio che abbia ottenuto il prestito richiesto è tenuto al pagamento della commissione di garanzia determinata dall'Organo Amministrativo

7. La Cooperativa potrà svolgere, ricorrendo i presupposti di legge, la propria attività anche nei confronti dei terzi non soci;

8. I criteri e le modalità di svolgimento della propria attività potranno essere disciplinanti da regolamenti da adottare ai sensi dell'art.2521 c.c.

9. La Cooperativa assiste i propri soci direttamente o avvalendosi di società di servizi aderenti alla Confartigianato Imprese Pesaro Urbino, mediante la stipula di specifiche convenzioni.

TITOLO III°: SOCI – CAPITALE SOCIALE

Art. 6 – Requisiti dei soci

1. Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Possono far parte della Cooperativa le imprese iscritte all'albo previsto dalla legge 9.8.1985 n. 443 e successive modifiche ed integrazioni aventi sede nel territorio della Regione Marche e delle Regioni limitrofe.
3. Possono, inoltre, essere soci della Cooperativa le altre micro, piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria, aventi sedi nel territorio della Regione Marche e delle Regioni limitrofe
4. Possono partecipare alla Cooperativa anche le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie, aventi sedi nel territorio della Regione Marche e delle Regioni limitrofe
5. Gli Enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni possono sostenere l'attività della Cooperativa con le modalità e nei limiti previsti al comma 10, dell'art.13 del D.L. 269/2003, e successive modifiche ed integrazioni.
6. Non possono far parte della Cooperativa le imprese che abbiano in corso procedure di concordato preventivo o di fallimento e quelle il cui titolare, o uno dei

titolari o i legali rappresentanti, abbiano riportato condanne ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Qualora le cause di esclusione sopra indicare intervengano dopo iscrizione nel libro soci, l'impresa sarà esclusa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e sarà data comunicazione al socio con lettera raccomandata qualora non abbia in corso un finanziamento garantito dalla cooperativa. Se l'impresa al momento del verificarsi delle suindicate cause di esclusione avesse in corso un finanziamento garantito dalla Cooperativa, la sua iscrizione verrà mantenuta nel libro soci al solo scopo di consentire l'estinzione delle obbligazioni assunte con l'istituto bancario erogante con esclusione del diritto di elettorato attivo e passivo ed obbligo di osservanza dei diritti e dei doveri previsti all'art.7

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci devono favorire gli interessi della Cooperativa e sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali.
2. I diritti e le facoltà di socio della Cooperativa sono esercitati dai rappresentanti legali delle imprese associate. I comportamenti di questi ultimi sono valutabili dagli organi sociali ai fini dell'accertamento dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti d'esclusione dell'impresa associata, ai sensi dell'art.13 del presente statuto.
3. Il socio può ottenere dalla Cooperativa prestazioni di garanzia solo dopo avere versato le quote sociali e ad avvenuta iscrizione nel libro soci.

Art. 8 – Richiesta di ammissione del socio

1. L'impresa, che intende diventare socia della Cooperativa, deve presentare domanda scritta, utilizzando apposita modulistica al Consiglio di Amministrazione.
2. La domanda deve contenere esplicitamente l'obbligo da parte del richiedente di osservare le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della società e la dichiarazione di conoscere i medesimi per averne presa visione.
3. Nella domanda l'aspirante socio deve indicare l'ammontare della quota che intende sottoscrivere e deve impegnarsi al pagamento del contributo di ammissione il cui importo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio d'ammissione o equivalente, prendendo atto che lo stesso non sarà in alcun caso rimborsabile.

Art. 9 – Deliberazione di ammissione

1. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La deliberazione d'ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli Amministratori nel libro soci.
2. Il nuovo socio deve versare, oltre agli importi della quota sottoscritta e del contributo d'ammissione od equivalente, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea su proposta degli Amministratori.
3. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda d'ammissione e comunicarla all'interessato.

Art. 10 – Capitale sociale e quote

1. La società è a capitale variabile che, in ogni caso, non può essere inferiore a € 100.000,00 (centomila), ai sensi del comma 12, art.13 del D.L. 30/9/2003, n. 269.

2. Il capitale è suddiviso in quote, anche di diverso ammontare, ciascuna di importo comunque non inferiore a € 5,00 (cinque), né superiore al massimo stabilito dalla legge per le cooperative.

3. Le quote devono essere espresse in unità di euro, senza cifre decimali.

4. Nessun socio può detenere una quota di partecipazione superiore al 20% del capitale sociale.

5. Le quote sono nominative, indivisibili e non possono essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute a terzi con effetto verso la Cooperativa; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 11 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, morte o cessazione dell'azienda, quando si tratta di soci imprenditori individuali;

- per recesso, esclusione, chiusura della liquidazione, quando si tratta di imprese costituite in forma societaria.

2. La delibera con cui viene dichiarata la perdita della qualità di socio deve essere tempestivamente annotata a cura degli Amministratori nel libro soci.

Art. 12 – Recesso

1. Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge, nel caso di scioglimento e messa in liquidazione della Cooperativa, e solo se non ha in corso operazioni assistite dalla Cooperativa stessa.

2. Il recesso non può essere esercitato, ai sensi dell'art.2530 c.c., prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Cooperativa.
3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.
4. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale dopo aver esperito la procedura prevista agli artt.39 e 40 del presente Statuto.
5. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
6. Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto ai sensi dell'art.2532 ultimo comma, c.c.

Art. 13 – Esclusione e decadenza

L'esclusione del socio può aver luogo:

- a* – per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- b* – per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- c* – per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
- d* – per interdizione, inabilitazione, condanna del titolare o dei titolari e dei rappresentanti legali dell'impresa socia ad una pena che comporti la sua interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

e – per fallimento del socio e negli altri casi stabiliti dallo Statuto e dalla legge.

2. L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio interessato.

3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dopo aver esperito la procedura prevista dagli artt.39 e 40 del presente Statuto.

4. L'esclusione ha effetto dalla relativa annotazione sul libro soci.

5. La decadenza dalla qualifica di socio avviene, con effetto dalla data di delibera del Consiglio d'Amministrazione e conseguente annotazione nel libro dei soci, e senza necessità di alcuna comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo, per la cessazione dell'impresa o per lo scioglimento della società, ovvero per la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa di cui all'art. 6 e 12 del presente Regolamento.

6. Lo scioglimento del rapporto sociale non determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Il socio che ha ottenuto un finanziamento da parte di un istituto bancario o società di leasing garantito dalla Cooperativa è pertanto obbligato, anche in caso di recesso o di perdita dei requisiti della qualità di socio della Cooperativa, ad estinguere integralmente le posizioni garantite

Art. 14 - Obblighi del socio cessato verso la cooperativa

“Il socio cui la Cooperativa ha prestato garanzia non ha diritto alla

liquidazione delle quote sottoscritte se non dopo aver prodotto la documentazione dell'estinzione delle posizioni garantite

Art. 15 – Responsabilità del socio cessato

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa, è responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria, per le obbligazioni assunte dalla Cooperativa sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata e ne risponde fino al termine di due anni dal giorno in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.

Art. 16 – Morte del socio

1. In caso di morte del socio l'erede può subentrare in qualità di socio, purché in possesso dei requisiti, previsti dall'art.6 del presente statuto. In caso contrario deve chiedere la liquidazione della quota.

2. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

3. Gli eredi, per ottenere il rimborso della quota, dovranno presentare un atto notarile o un atto sostitutivo di notorietà o altra idonea documentazione comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione.

Art. 17 – Liquidazione e rimborso della quota

1. In caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della quota avverrà, a favore degli aventi diritto, sulla base del valore nominale delle somme versate,

ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della Cooperativa. Il sovrapprezzo eventualmente versato non è rimborsabile. La liquidazione della quota sottoscritta ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

2. In caso di esclusione del socio, allo stesso non spetterà alcun rimborso in relazione alle quote versate; queste saranno incamerate dalla Cooperativa e destinate ad incremento delle riserve di cui all'art.43 destinate ai fondi mutualistici.

3. Entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la perdita della qualità di socio, la Cooperativa deve pagare la quota liquidata agli aventi diritto previa richiesta da parte degli stessi, con lettera raccomandata A/R.

4. Nel caso in cui la richiesta venga presentata dopo che siano trascorsi 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento, il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla richiesta stessa.

5. Il Consiglio di Amministrazione potrà, tuttavia, rimandare, ma non oltre il termine di due anni, il rimborso delle quote, senza riconoscimento di interessi, ove accerti che i rimborsi stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 20% (venti per cento) della consistenza complessiva del patrimonio sociale.

6. L'importo messo a disposizione dei soci uscenti dovrà essere ritirato presso la sede della Cooperativa personalmente dagli aventi diritto ovvero da persone munite di delega con firma autenticata da un notaio o dal segretario comunale o idonea

documentazione valida agli effetti di Legge L'importo delle quote, a richiesta dell'avente diritto, può essere inviato direttamente al domicilio con spese a carico dello stesso.

7. Il diritto alla riscossione delle quote relative ai soci receduti o esclusi va esercitato dai soggetti legittimati entro e non oltre cinque anni decorrenti dalla data in cui è stata presentata la domanda di recesso o da quando si è verificato l'evento che ha determinato l'esclusione del socio. Le quote non riscosse entro il predetto termine verranno incamerate dalla Cooperativa.

8. Per quanto attiene la responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi si applica l'art.2528 c.c.

TITOLO IV°: ORGANI SOCIALI

Art. 18 – Organi sociali

Gli organi sociali della Cooperativa sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Collegio Sindacale
- il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEE

Art. 19 - Assemblee

1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i

soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

3. Ciascun socio ha diritto ad 1 (uno) voto qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

4. I soci possono farsi rappresentare soltanto da altri soci, ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

5. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.

6. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Cooperativa.

7. Il voto non può essere delegato agli Amministratori, ai Sindaci, ai dipendenti della Cooperativa e agli altri soggetti indicati nell'art.2372, comma 5, c.c.

Art. 20 – Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. Per particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto proprio della società, l'organo amministrativo può deliberare l'utilizzo, da motivare nella relazione sulla gestione, del maggior termine di 180 giorni entro cui convocare l'Assemblea annuale dei soci.

3. All'Assemblea Ordinaria sono conferiti i seguenti compiti:

- a) approvare il bilancio d'esercizio;
- b) nominare, previa determinazione del loro numero, e revocare gli Amministratori;
- c) nominare i Sindaci, i Proibiviri e il Presidente del Collegio dei Proibiviri;
- d) determinare il compenso ed il rimborso delle spese spettanti agli Amministratori ed ai Sindaci e, limitatamente al rimborso delle spese, ai Proibiviri;
- e) deliberare il conferimento dell'incarico di certificazione di bilancio ad una società di revisione ove ciò sia obbligatorio per legge;
- f) approvare, con le maggioranze dell'Assemblea Straordinaria, i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

4. I soci, che rappresentano almeno un decimo dei voti, possono chiedere per iscritto la convocazione dell'Assemblea per la trattazione di determinati argomenti. Gli Amministratori devono convocare l'Assemblea entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 21 – Assemblea Straordinaria

1. L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.2365 c.c., per deliberare su tutti gli argomenti ad essa riservati dalla legge.

2. Sono demandate all'Assemblea straordinaria l'introduzione e la soppressione delle clausole statutarie che prevedono i divieti relativi alla distribuzione di dividendi, alla remunerazione degli strumenti finanziari, ove utilizzati, ed alla distribuzione di riserve, nonché l'obbligo di devoluzione del patrimonio della Cooperativa nel caso di

liquidazione.

3. I soci possono farvi iscrivere la trattazione di altri determinati argomenti, purché la richiesta sia presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto e non oltre il decimo giorno da quello in cui ha avuto inizio la pubblicazione dell'ordine del giorno.

Art. 22 – Convocazione delle Assemblee

1. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere convocata, presso la sede sociale o in altro comune della regione, con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo e l'ora dell'adunanza.

2. La convocazione deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la riunione con una delle seguenti modalità:

- mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- mediante pubblicazione su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nazionale;
- mediante lettera raccomandata inviata direttamente a tutti i soci, aventi diritto di voto.

3. Nell'avviso di convocazione potrà essere indicata anche la data della seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima.

Art. 23 – Regole di funzionamento dell'assemblea

1. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario o dal Vice Presidente più anziano per iscrizione alla Cooperativa. In assenza, è presieduta dal membro del Consiglio di Amministrazione presente più anziano per iscrizione

alla Cooperativa. In mancanza, il Presidente viene nominato dall'Assemblea a maggioranza relativa dei voti presenti.

2. L'Assemblea nomina il segretario che può essere anche persona estranea alla società e, ove occorra, due scrutatori.

3. Nel caso di Assemblea Straordinaria o comunque ogni qualvolta il C.d.A. lo ritenga opportuno, la funzione di segretario deve essere svolta da un notaio.

4. Le deliberazioni devono essere fatte constatare da un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, redatto senza ritardo ai sensi dell'art.2375 c.c.

Art. 24 – Assemblea Ordinaria: quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione: con la presenza, in proprio o per delega della metà più uno dei voti spettanti ai soci della Cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti e/o rappresentati;

- in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

2. Per l'elezione degli Amministratori e delle altre cariche sociali di competenza dell'Assemblea dei soci, fermo restando il diritto all'elettorato passivo spettante a ciascun socio, i soci potranno presentare candidature alla Direzione della Società.

La lista delle candidature, dovrà essere sottoscritta per accettazione dagli aspiranti candidati e da almeno 100 (cento) soci presentatori.

Il deposito di detta lista, come sopra formulata, dovrà avvenire entro e non oltre dieci

giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione presso la Direzione della Società a pena di decadenza.

E' fatto divieto ai soci di sottoscrivere più liste e ai candidati di sottoscrivere la lista come presentatori.

Spetta all'Assemblea la verifica della regolarità delle candidature presentate dai soci.

Le deliberazioni in merito alla ammissibilità delle candidature, sono approvate dall'Assemblea con le maggioranze previste al primo comma per la prima e la seconda convocazione.

3. Prima di procedere alla elezione delle cariche sociali l'Assemblea nomina una Commissione Verifica Poteri composta di tre soci che non risultino tra i candidati proposti per l'elezione delle cariche sociali, che avrà il compito di verificare il corretto espletamento delle operazioni di voto e di redigere un verbale attestante le risultanze delle votazioni.

4. Nelle elezioni delle cariche sociali, risultano nominati coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano per iscrizione alla Cooperativa.

Art. 25 - Assemblea Straordinaria: quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione: con la presenza, in proprio o per delega, dei due terzi dei voti spettanti ai soci della Cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti che costituiscono almeno due terzi dei soci presenti e/o rappresentati;

- in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti

e/o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

Art. 26 – Convocazioni successive

Alla eventuale convocazione dell'Assemblea dei soci successiva alla seconda, si applicano le disposizioni previste per l'Assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione.

La convocazione deve essere fatta entro trenta giorni dalla data della precedente Assemblea.

Art. 27 – Modalità di espressione del diritto di voto

1. Le votazioni, di norma, vengono effettuate per alzata di mano, con prova e controprova o per acclamazione unanime a scelta del Presidente.
2. Su richiesta del Presidente dell'Assemblea, o di tanti soci che rappresentino almeno il 25% (venticinque per cento) dei partecipanti il voto potrà avvenire anche a scrutinio segreto.

Art. 28 – Assemblee separate

1. Le Assemblee separate sono convocate, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 2533 c.c., in ciascuna delle provincie diverse da quella di Pesaro e Urbino in cui svolgono la propria attività almeno 200 soci aventi diritto di voto. L'Assemblea separata della provincia di Pesaro e Urbino verrà indetta qualora debbano svolgersi, o vengano in ogni caso svolte, Assemblee separate in almeno un'altra provincia.
2. Le Assemblee separate potranno inoltre essere convocate quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario in relazione alla distribuzione territoriale dei

soci, o alle materie da trattare o in presenza di particolari categorie di soci.

3. Esse provvedono alla nomina dei delegati che parteciperanno all'Assemblea generale, quali portatori dei voti espressi dalle singole Assemblee separate.

4. Alle Assemblee separate si applicano le norme stabilite alle Assemblee in ordine alla convocazione, alla validità della costituzione e delle deliberazioni, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

5. Le assemblee separate:

-sono convocate con lo stesso avviso e con lo stesso ordine del giorno dell'Assemblea generale. Qualora si tratti di assemblee territoriali il luogo dell'adunanza deve essere fissato in un comune del territorio interessato;

-possono svolgersi in date differenti tra loro, purché tutte con un anticipo di almeno 8 (otto) giorni rispetto alla data della prima convocazione dell'Assemblea generale;

-sono validamente costituite e deliberano con le stesse maggioranze per le Assemblee dei soci;

-sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Vice Presidente o dal Consigliere Delegato dal Consiglio o, in mancanza, da altro soggetto eletto dall'Assemblea stessa.

-le Assemblee separate deliberano su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno e, per ciascuno di essi, provvedono alla nomina dei Delegati e/o dei loro supplenti, che devono essere soci della Cooperativa.

-la nomina dei delegati avviene con le stesse modalità previste per la nomina degli Amministratori.

-I delegati saranno portatori, nell'Assemblea generale, della totalità dei voti favorevoli, contrari e astenuti, espressi dai soci partecipanti in proprio o per delega all'Assemblea separata.

-nella nomina dei delegati devono essere rappresentate proporzionalmente anche le minoranze espresse dall'Assemblea separata.

-Per le nomine alle cariche sociali i delegati sono portatori in Assemblea generale dei voti riportati da ciascun candidato.

-Ciascun delegato non può rappresentare più di n. 5 (cinque) voti o frazione.

-Non può essere nominato delegato il socio che ricopre cariche nell'ambito della Cooperativa o che ne sia dipendente.

-Il verbale di ogni singola Assemblea separata dovrà essere redatto e sottoscritto tempestivamente dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la trascrizione nel libro verbali delle Assemblee.

-All'Assemblea generale possono assistere anche i soci che abbiano preso parte alle Assemblee separate. Non spetta loro diritto di intervento e di voto.

6. Per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee generali, si applicano l'art. 2377, 2° comma c.c., dopo aver esperito la procedura prevista agli art. 40 e 41 del presente Statuto.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 29 - Consiglio di Amministrazione

1. La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di eletti non inferiore a sei e non superiori a undici, scelti esclusivamente

tra i soci imprese individuali o mandatari di soci imprese costituite in forma societaria iscritte alla società da almeno un anno.

2. Alla determinazione del numero degli Amministratori di cui al comma precedente, e nei limiti indicati, provvede l'Assemblea ordinaria dei soci.

3. In deroga ai precedenti commi, previo versamento di un contributo in favore della Cooperativa da parte degli Enti di riferimento, e ferma restando la riserva in favore dell'Assemblea per la nomina della maggioranza degli Amministratori, entrano di diritto a far parte del Consiglio di Amministrazione due membri nominati dal Consiglio Regionale della Regione Marche ed un componente nominato dalla C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino. Spetta inoltre alla Confartigianato Imprese della provincia di Pesaro e Urbino il diritto alla designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione, la cui elezione è in ogni caso subordinata all'approvazione dell'Assemblea.

In deroga alle precedenti disposizioni di questo articolo, previa erogazione di un contributo in favore della Cooperativa, e ferma restando la riserva in favore dell'assemblea per la nomina della maggioranza degli amministratori, alla Regione Marche è riservata la nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione e alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pesaro e Urbino è riservata la nomina di un componente dello stesso Consiglio di Amministrazione.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione nominati in base alle disposizioni di cui al comma precedente potranno anche essere non soci.

5. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 esercizi, con

scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I membri nominati dalla Regione o da altri Enti pubblici giungono a scadenza del mandato in concomitanza dell'intero Consiglio di Amministrazione e restano in carica fino a quando l'autorità che li ha designati non abbia provveduto alla loro sostituzione.

6. Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più Amministratori il Consiglio può completarsi a norma dell'art. 2386 c.c. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

7. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare, senza indugio, l'Assemblea stessa perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

8. Gli Amministratori che subentrano in corso di mandato scadono contemporaneamente a quelli in carica.

9. Se vengono meno tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, le formalità per la convocazione di urgenza dell'Assemblea sono assunte dal Collegio Sindacale che, nel frattempo, compie gli atti di ordinaria amministrazione.

10. I Consiglieri devono giustificare la loro mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La loro mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificati motivi, comporta la loro decadenza dalla carica.

Art. 30 – Presidente e Vice Presidenti

1. Il Consiglio, nella sua prima riunione, provvede alla nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti.

2. In questo secondo caso deve essere indicato il Vice Presidente vicario. Il Vice Presidente vicario, sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. In caso di assenza od impedimento del Vice Presidente vicario lo sostituisce il Vice Presidente più anziano per iscrizione alla Cooperativa.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio, sovrintende al normale andamento della Cooperativa e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione. Al Presidente è riservato l'uso della firma sociale.

4. Spetta inoltre al Presidente dare esecuzione alle delibere consiliari e delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, al Vice – Presidente vicario o ad uno dei Vice – Presidenti, ad un consigliere o al Direttore.

5. In casi di necessità o urgenza, e ogni qual volta ciò si renda necessario per la tutela degli interessi della Cooperativa, il Presidente può assumere decisioni e sostenere spese anche in assenza di preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; in tal caso, tuttavia, dovrà senza indugio convocare il Consiglio stesso per la ratifica del proprio operato.

Art. 31 – Modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, dal Presidente, nella sede sociale o altrove nell'ambito della provincia di Pesaro, in seduta ordinaria almeno una volta al mese. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre convocato dal Presidente tutte le volte che se ne presenti la necessità o l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

2. La convocazione deve essere inviata almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito o consegnato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, compresi il fax o la posta elettronica. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.

3. Le riunioni totalitarie del Consiglio di Amministrazione, tenute con la presenza dell'intero Collegio Sindacale, sono valide anche senza preventiva convocazione.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza od impedimento del Presidente o di altro Vice Presidente, la riunione è presieduta dal Consigliere più anziano per iscrizione alla Cooperativa.

5. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori; non sono ammesse deleghe. La presenza alle riunioni può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione.

7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni, salvo diversa esplicita richiesta, sono palesi. A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede la seduta.

8. I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto la mansione di Segretario.

Art. 32 – Conflitto di Interessi

Gli Amministratori devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini sino al terzo grado.

Art. 33 - Poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e può quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o di Statuto sono riservate all'Assemblea.

2. Sono attribuite al Consiglio di Amministrazione, tra le altre, e a titolo non esaustivo, le seguenti funzioni:

- a) l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) la nomina del Presidente e del o dei vice -Presidenti;
- c) la predisposizione del bilancio annuale di esercizio, della relativa Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione da presentare, per l'approvazione, all'Assemblea dei soci;
- d) le decisioni in ordine alla ordinaria gestione della Cooperativa, ed in particolare in ordine al sostenimento delle spese necessarie al suo funzionamento, conferendo al Presidente e/o al/agli eventuali Consiglieri delegati l'autorizzazione alle stesse.
- e) le decisioni in ordine all'acquisto, anche attraverso contratti di leasing, la vendita, la costruzione, la permuta di beni immobili e di beni mobili registrati in pubblici registri;
- f) la stipula di contratti di locazione immobiliare sia attivi che passivi;

- g) l'assunzione e la cessione di partecipazioni, la concessione e la cancellazione di ipoteche, fidejussioni ed ogni altra iscrizione o trascrizione sia a favore che contro la Cooperativa;
- h) l'assunzione ed il licenziamento del personale, stabilendone il trattamento economico e normativo;
- i) la stipula e l'esecuzione di convenzioni con aziende di credito, Enti pubblici e privati, imprese ed associazioni;
- j) il conferimento, nei limiti di legge, di procure speciali o generali, con esclusione di quelle rimesse alla competenza del Presidente;
- k) la redazione, ove ritenuto utile o opportuno, del regolamento interno;

Art. 34 – Comitato esecutivo e Consiglieri delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei propri poteri, limitatamente alle operazioni di ordinaria amministrazione, ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega ed il relativo compenso.
2. Il Consiglio può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
3. Gli Amministratori Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci effettivi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue eventuali controllate.
4. Gli Amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun

Amministratore può chiedere agli Amministratori Delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

5. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto del codice civile.

6. Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

7. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare un Comitato Esecutivo attribuendo allo stesso compiti esclusivamente consultivi ed istruttori e fornendo i necessari ed opportuni indirizzi, che saranno disciplinati da un apposito regolamento.

Art. 35 - Direzione

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad un Consigliere o ad un membro esterno al Consiglio di Amministrazione le funzioni di Direzione della Cooperativa determinandone le attribuzioni ed il relativo compenso.

Il Consigliere cui saranno delegate le predette funzioni, assumerà la qualifica di Direttore.

La funzione di Direzione della Cooperativa può essere conferita dal Consiglio anche a persona non socia della Cooperativa.

Art. 36 – Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'Assemblea fra gli iscritti al registro dei revisori contabili, salvo il Presidente, la cui nomina è riservata alla Giunta Regionale della Regione Marche. I Sindaci possono essere scelti anche tra non soci..

2. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

3. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

4. Al Collegio Sindacale è demandato, oltre a quanto previsto dall'art. 2403 c.c., anche il controllo contabile di cui all'art. 2409 ter c.c.

5. I componenti il Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della nomina ed hanno tutti i compiti e doveri stabiliti dalla legge.

6. Nella relazione al bilancio il Collegio Sindacale deve indicare quanto richiesto dall'art. 2545 c. c., in ordine al carattere mutualistico della società.

Art. 37 - Compensi

1. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci Revisori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, un compenso deliberato dall'Assemblea, anche in forma di gettone di presenza

2. Il compenso annuale dei Sindaci deve essere determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. In mancanza si applicano le tariffe professionali.

3. La remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori eventualmente investiti di particolari cariche o deleghe, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

4. L'Assemblea potrà inoltre deliberare, in favore dei componenti gli organi sociali,

il diritto alla liquidazione di un'indennità di fine mandato.

CONTROVERSIE – ORGANI DI CONCILIAZIONE

Art. 38 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea che ne elegge il Presidente. I Probiviri durano in carica non oltre tre anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. e sono rieleggibili. Le prestazioni dei Probiviri danno diritto alla liquidazione di un gettone di presenza di importo deliberato dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese.

Art. 39 – Attribuzioni e funzionamento del collegio dei probiviri

1. La Cooperativa e i soci debbono preventivamente rimettere al Collegio dei Probiviri, per un tentativo di conciliazione amichevole, la risoluzione di tutte le controversie relative a diritti disponibili afferenti il rapporto sociale che dovessero insorgere fra i soci o fra uno di essi e la società od i suoi organi direttivi ed, in particolare di quelle relative all'ammissione, al recesso, alla decadenza ed alla esclusione dei soci.

2. Al Collegio dei Probiviri possono ricorrere anche coloro che, avendo presentato domanda di ammissione a socio, non siano stati ammessi dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

4. I Proviviri decidono quali arbitri amichevoli compositori emettendo la loro decisione scritta nel termine di un mese dal giorno in cui la vertenza è stata portata a conoscenza del Presidente del Collegio. Detto termine può essere differito di trenta giorni per comprovate e motivate necessità istruttorie.

5. La decisione del Collegio dei Proviviri è comunicata al Presidente della Cooperativa e al socio non oltre quindici giorni dalla data in cui è stata adottata.

6. Qualora la decisione non fosse accettata, la Cooperativa o il socio, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, possono rimettere la risoluzione della controversia al Collegio Arbitrale osservando la procedura prevista al successivo art.40.

Art. 40 - Clausola arbitrale

1. Sono devolute al giudizio di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto dalla legge l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e che non abbiano trovato soluzione amichevole nell'ambito del tentativo di conciliazione, obbligatorio e preventivo, di cui all'art. precedente, ivi comprese quelle relative all'esclusione del socio o al suo recesso

2. Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della

domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

3. Sono rimesse al giudizio arbitrale, secondo le modalità sopra esposte, anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero nei loro confronti e in tale caso il giudizio, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.

Art. 41 - Arbitri e procedimento

1. Verificandosi il caso di cui all'art. precedente, gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 50.000,00 (cinquantamila) e per quelle relative all'esclusione del socio o al suo recesso.. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

2. Gli Arbitri sono scelti tra soggetti estranei alla società e sono nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione del Tribunale competente in relazione alla sede la cooperativa, ovvero, in difetto di designazione, da Presidente del Tribunale di Pesaro

3. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

4. Gli Arbitri decidono secondo diritto, il lodo non è impugnabile ad eccezione di

quanto previsto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

5. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 42 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO V°: PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

ART. 43 – Patrimonio Sociale

1. Il Patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile ed illimitato, formato dalle quote, dell'importo di

euro 5 ciascuna, versate dai soci. Il capitale sociale non può essere inferiore al limite minimo stabilito dal comma 12 dell'art. 13 DPR 269/2003, e successive modificazioni;

b) dalla riserva costituita dagli eventuali sovrapprezzi versati dai soci;

c) dalle eventuali riserve di rivalutazione dei beni, costituite ai sensi di legge;

d) dalle riserve costituite a seguito di donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni o privati;

e) dalle riserve costituite da eventuali contributi dello Stato, della Regione Marche, di Enti Pubblici;

f) dalle riserve indivisibili, compresa la riserva legale, formate con gli utili di gestione;

g) da ogni altra riserva costituita per obbligo di legge, del presente Statuto, degli eventuali regolamenti o comunque deliberata dall'Assemblea

h) dai fondi rischi indisponibili.

2. Il patrimonio netto della Cooperativa, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore al limite minimo previsto dal comma 14 dell'art. 13 DPR 269/2003, e successive modificazioni, attualmente fissato in € 250.000,00 (duecentocinquantamila) e deve essere costituito, per almeno un quinto, da apporti dei soci o da avanzi di gestione.

3. Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente alle prestazioni di garanzia rivolte al raggiungimento degli scopi di cui al primo comma dell'art. 4 del presente Statuto.

4. I fondi e le riserve di cui al primo comma non sono distribuibili tra i soci nemmeno all'atto di scioglimento della Cooperativa. Alle spese di gestione la Cooperativa provvede con le somme provenienti dal versamento del contributo di ammissione dei soci, dei diritti di segreteria, delle somme derivanti dai corrispettivi introitati per servizi di assistenza e consulenza finanziaria e creditizia prestati ai soci anche per conto di terzi e dal corrispettivo delle prestazioni di garanzia che il Consiglio di Amministrazione potrà fissare annualmente commisurandone l'importo in termini di ammontare e durata in relazione al costo della garanzia sostenuta dalla Cooperativa, dei redditi della Cooperativa stessa e dai contributi appositamente erogati per le spese di gestione della Cooperativa da Enti, Associazioni o privati.

Art. 44 – Esercizio sociale e Bilancio

1. L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
2. Il bilancio di esercizio, con la relativa nota integrativa e la relazione sulla gestione, deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo. Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci, nella sede della società, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato, perché i soci possano prenderne visione
3. La relazione degli Amministratori deve indicare specificatamente, ai sensi dell'art. 2423 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

4. Il Collegio Sindacale, nella relazione all'Assemblea, deve specificatamente riferire su quanto indicato al comma precedente.

5-La Cooperativa in base all'art.13 della Legge 326/2003 versa annualmente al fondo interconsortile, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti

Art. 45 – Destinazione degli utili

1. Gli utili risultanti dal bilancio dovranno essere così destinati:

a) il 30% alla riserva legale indivisibile, come previsto dalla normativa vigente;

b) il rimanente ai fondi di riserva di cui all'art. 43, secondo le deliberazioni dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli accantonamenti obbligatori e dei versamenti ai fondi di garanzia previsti dalla legge.

2. E' comunque vietata, sotto qualsiasi forma, neppure in caso di scioglimento della Cooperativa ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, la distribuzione di utili e avanzi di gestione di ogni genere, comunque denominati.

3. Le riserve in ogni caso, non possono essere ripartite tra i soci sia durante la vita della società sia all'atto del suo scioglimento.

Art. 46 – Perdite di esercizio

1. In caso di perdite di esercizio, queste devono essere imputate, per la copertura, ai fondi di riserva utilizzando, nell'ordine, le riserve di utile, quindi quelle di capitale, indicate alle lettere d), c), d) ed e) del comma 1° dell'art. 43 e, da ultimo, la riserva legale.

2. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, risulta che il

patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dalla legge, si applica il l'art. 13, comma 15, D.P.R. 269/2003, e successive integrazioni e modificazioni.

TITOLO VI°: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE – NORME FINALI

Art. 47 – Scioglimento e Liquidazione

1. L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, deve provvedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, determinandone i poteri.

2. Il patrimonio della società che risulta disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e previa deduzione del capitale sociale effettivamente versato, deve essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la Cooperativa aderisce o, in mancanza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, commi 19 e seguenti del D.L. 30/9/2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2003 n. 326. La Giunta Regionale della Regione Marche, alla quale i liquidatori notificano le cause dello scioglimento, dispone la destinazione delle eventuali somme residuali.

Art. 48 - Domicilio dei soci

1. Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci il quale potrà anche recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica.

2. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica. In mancanza

dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica

Art. 49 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Statuto si fanno, ove non diversamente disposto o consentito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita o consegnata al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali.

3. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

4. Ogniqualevolta il presente Statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario. In caso di comunicazione effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento il termine cui fare riferimento è quello della spedizione della raccomandata stessa.

Art. 50 - Computo dei termini

Tutti i termini previsti dal presente Statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del

valido decorso del termine prescritto, né il giorno “iniziale” né quello “finale”.

Art. 51 – Requisiti Mutualistici

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2514 c.c, tenuto conto dei vincoli imposti dalle leggi speciali in materia di confidi (art.13 del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2003, n. 326):

- a) E’ vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma, anche nel caso di scioglimento della Cooperativa, o di cessazione del rapporto sociale, a qualunque titolo ciò avvenga;
- b) E’ vietata la distribuzione delle riserve della Cooperativa, sia durante la vita della stessa che all’atto del suo scioglimento;
- c) E’ vietata l’emissione di strumenti finanziari da offrire in sottoscrizione ai soci cooperatori;
- d) In caso di scioglimento della cooperativa si applica l’art. 47 del presente Statuto.

Art. 52 – Rinvio alle norme di legge –Norma finale

Ove non diversamente stabilito dal presente statuto, si applicano le norme di legge di cui al titolo VI, capo I, sezione I del codice civile e all’art.13 del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2003, n.326.

Le nuove normative o le modificazioni alle normative vigenti all’atto dell’approvazione del presente Statuto, saranno applicate non appena entrate in vigore senza la necessità dell’adozione di deliberazioni di recepimento da parte del Consiglio di Amministrazione.

F.to:Learco Bastianelli

" Anna Rita Predieri Notaio

REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PESARO IL 16
MARZO 2009, AL N.1706,SERIE 1T, ESATTI EURO 324,00 DI CUI EURO 168,00 PER
IMPOSTA DI REGISTRO ED EURO 156,00 PER IMPOSTA DI BOLLO.
